

Appalti (2)

Clausola sociale e libertà di iniziativa economica

T.A.R. Lombardia, sentenza del 7 novembre 2019, n. 2329

[Approfondisci...](#)

La vicenda trae origine da una procedura aperta suddivisa in cinque lotti per la fornitura dei servizi di ristorazioni e servizi connessi per le amministrazioni sanitarie lombarde indetta dall'Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A. La società ricorrente - attiva nel settore della ristorazione collettiva pubblica e privata - tra l'altro, lamentava l'illegittimità del mantenimento della clausola sociale dopo l'eliminazione della possibilità di usufruire delle strutture-container messi a disposizione dall'ospedale per cucinare, stante la derivata insufficienza in tal caso della base d'asta.

Il Collegio, definendo la questione, ha ritenuto che la *lex specialis* "non può ritenersi idonea a impedire la partecipazione alla gara della ricorrente, né quest'ultima ha dimostrato in alcun modo che subirà un sicuro pregiudizio, tenuto conto anche che, come già affermato dalla giurisprudenza di questo tribunale, la c.d. clausola sociale deve essere interpretata in modo da non limitare la libertà di iniziativa economica e, comunque, evitando di attribuirle un effetto automaticamente e rigidamente escludente e, inoltre, l'obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore uscente, nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso appalto, deve essere armonizzato e reso compatibile con l'organizzazione di impresa prescelta dall'imprenditore subentrante".
